



COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI COMUNALI ADIBITI AD AMBULATORI MEDICI

Approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 luglio 2026

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Requisiti per la richiesta di utilizzo
- Art. 3 – Avviso per disponibilità ambulatorio
- Art. 4 – Modalità per la richiesta di utilizzo continuativo
- Art. 5 – Durata dell'assegnazione e recesso
- Art. 6 – Diniego e revoca
- Art. 7 – Condizioni per l'uso dei locali
- Art. 8 – Convenzione
- Art. 9 – Rimborso spese, cauzione, tariffa oraria
- Art.10 – Trattamento dei dati Art.11 – Pubblicità del regolamento

ALLEGATI:

- *Planimetria ambulatori comunali*

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il Comune di Casnigo intende disciplinare l'attuale offerta di attività ambulatoriale all'interno dei locali sede degli ambulatori siti in Via Raimondo Ruggeri n. 38, presso il Municipio, di proprietà del Comune di Casnigo, consistenti in n. 2 sale visita, una sala d'attesa, un disimpegno, uno spogliatoio, un servizio igienico generale e un bagno esclusivo per il personale, come evidenziato nell'allegata planimetria.

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso temporaneo e non esclusivo a professionisti come specificato nell'art. 2 delle sale denominate "Ambulatorio1" e "Ambulatorio2" (unitariamente all'utilizzo delle parti comuni, consistenti nella sala d'attesa, nel disimpegno e nei servizi igienici comuni).

L'utilizzo è soggetto al pagamento di una tariffa indicata all'art. 9 del presente regolamento. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 10 di ogni mese, pagando il mese precedente ed avrà cadenza mensile.

Art. 2 – Requisiti per la richiesta di utilizzo

Possono fare richiesta di utilizzo della sala ambulatoriale

- i liberi professionisti del settore socio-sanitario e socio-assistenziale (medici, psicologi e professionisti dell'area psico-socio-educativa, sanitaria, fisioterapisti e dietisti in possesso di idoneo titolo di studio e di regolare iscrizione al proprio albo professionale -se prevista-, abilitati alla libera professione e titolari di Partita Iva, in forma singola o associata, nelle forme previste dalla legge);
- Infermieri di Famiglia e di Comunità dell'Azienda Socio Sanitaria Bergamo EST.

Art. 3 – Avviso per disponibilità ambulatorio

In fase di prima applicazione del presente regolamento il responsabile del procedimento, mediante avvisi pubblici, procede a raccogliere eventuali richieste di utilizzo.

Qualora pervengano richieste di utilizzo, al di fuori degli avvisi predisposti, in caso di disponibilità, il responsabile del procedimento provvede alla loro verifica e le stesse sono accolte, se compatibili con gli orari ed i giorni già assegnati, e con le modalità specificate nei precedenti articoli.

Art. 4 – Modalità per la richiesta di utilizzo continuativo

Gli interessati devono far richiesta dell'utilizzo dei locali tramite domanda scritta da presentare all'ufficio protocollo dell'ente, redatta su apposito ***modulo allegato al presente regolamento***.

Nella domanda deve essere specificata la tipologia di attività esercitata in libera professione, i titoli abilitativi e devono essere indicate le preferenze dei giorni e degli orari di utilizzo.

Il Responsabile del Procedimento procederà alla verifica dei requisiti e della disponibilità dei giorni/orari richiesti. Nel caso di coincidenza di orari e giorni richiesti verrà rispettato l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'amministrazione comunale si riserva prioritariamente la possibilità di impiegare i locali in qualsiasi momento, al di fuori degli orari di utilizzo dei medici, per lo svolgimento di attività e progetti istituzionali in ambito sociale e socio-sanitario.

La richiesta dell'utilizzo dei locali può essere presentata anche per un utilizzo "esclusivo" e la stessa sarà valutata con i criteri sopra esposti e sarà subordinata al pagamento della tariffa indicata all'art. 9 del presente regolamento.

Art. 5 – Durata dell'assegnazione e recesso

La durata dell'utilizzo è di minimo 3 mesi fino a un massimo di 12 mesi.

L'eventuale manifestazione di interesse per una eventuale nuova concessione, dovrà seguire la procedura di una nuova concessione.

Non è consentito il tacito rinnovo e prima della scadenza della concessione il Concessionario dovrà richiedere l'eventuale proroga, che avrà priorità su qualsiasi altra domanda relativa ai locali in concessione.

Il Concessionario può recedere in qualsiasi momento dando un preavviso di 1 (uno) mese. La concessione può essere revocata dal Comune per giustificati motivi con preavviso di 3 (tre) mesi e senza risarcimento danni alla parte concessionaria.

L'inosservanza di una sola delle condizioni di cui all'art.7 determina l'immediata decadenza

della concessione.

Art. 6 – Diniego e revoca

Il diniego di concessione dei locali da parte dell'amministrazione dovrà risultare da apposito scritto, contenente la motivazione.

La revoca avverrà nel caso in cui l'utilizzatore sia in corso in inadempienze relative alla concessione.

L'inadempimento agli impegni previsti nel provvedimento di concessione comporta inoltre l'obbligo di risarcire gli eventuali danni recati al Comune, nonché l'esclusione del diritto di fruire nuovamente dell'uso degli ambulatori.

Art. 7 – Condizioni per l'uso dei locali

Non è consentita la **modifica dei giorni e/o degli orari stabiliti**, senza preventivo accordo sottoscritto dal responsabile del servizio, che verifica le eventuali disponibilità.

Stante la tipologia di multidisciplinarietà e quindi la previsione di utilizzo dell'ambulatorio da parte di più medici, l'uso deve avvenire in modo da non turbare l'attività dei singoli medici; sarà pertanto data debita informazione ai soggetti assegnatari di ogni variazione (cessazioni o nuove assegnazioni).

L'amministrazione comunale può, per comprovate esigenze, convocare i medici che occupano l'ambulatorio per stabilire di comune accordo un cambiamento degli orari.

Qualora l'assegnatario avrà necessità di lasciare il proprio materiale/attrezzatura nell'ambulatorio, dovrà dotarsi autonomamente di un armadietto con chiusura a chiave, che resti inaccessibile agli altri utilizzatori dell'ambulatorio.

Il concessionario è tenuto a:

- a) utilizzare il bene per le sole attività per cui è concesso;
- b) non cedere ad altri l'uso e l'utilizzo del bene durante il periodo di concessione;
- c) tenere sollevato il Comune da ogni responsabilità per quanto possa accadere nell'ambulatorio ricevuto in concessione a persone e cose per tutta la durata o a causa dell'utilizzo del bene stesso;
- d) vigilare in forma continuativa per la tutela di quanto contenuto nell'ambulatorio o introdotto nei locali, sia che si tratti di cose o beni di proprietà del concedente che del concessionario;
- e) provvedere a propria cura e a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti;
- f) far rispettare il divieto di fumare ove stabilito dal Comune;
- g) risarcire al Comune eventuali danni arrecati al bene durante il periodo della concessione;
- h) osservare tutte le disposizioni che durante il periodo della concessione verranno impartite dal Comune per il tramite dell'ufficio patrimonio e a consentire tutte le verifiche necessarie;
- i) restituire l'ambulatorio ricevuto in concessione nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato;
- j) corrispondere il canone di concessione fissato entro i termini stabiliti all'art. 1.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di stabilire e di imporre agli utilizzatori ogni altra prescrizione, che si renda di volta in volta necessaria, al fine di assicurare l'integrità delle strutture, la salubrità dell'ambiente nonché il regolare e composto svolgimento di tutte le attività esercitate.

Art. 8 – Convenzione

L'assegnazione è preceduta dalla stipula di una convenzione con il singolo assegnatario.

Nella convenzione, il cui schema viene approvato dalla giunta comunale, sono specificate le modalità di utilizzo ed i rapporti tra assegnatario ed amministrazione comunale.

I provvedimenti di concessione e la relativa convenzione vengono ritirati dai richiedenti presso l'ufficio comunale preposto, previa presentazione della ricevuta di versamento della cauzione dovuta, di cui all'art. 9.

La cauzione verrà restituita alla scadenza del regolare utilizzo non appena gli uffici incaricati avranno accertato il regolare assolvimento di tutti gli obblighi assunti dal concessionario e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso.

I concessionari sono tenuti a risarcire al Comune i danni arrecati ai beni mobili o immobili loro concessi in uso. Nel caso la stima del danno sia inferiore alla cauzione, il risarcimento avverrà mediante trattenuta del corrispettivo dalla cauzione stessa; nel caso la stima del danno sia superiore alla cauzione, il risarcimento avverrà mediante incameramento della stessa e corresponsione della differenza del valore a carico del Concessionario.

Art. 9 – Rimborso spese, cauzione, tariffa oraria

Per l'utilizzo dei locali di cui al presente regolamento, viene richiesto il pagamento di una tariffa che comprende il rimborso forfettario delle spese di energia elettrica, acqua e gas e connessione telematica. La tariffa è dovuta anche in caso di non utilizzo dei locali nei giorni e negli orari indicati nell'atto di concessione.

Rimangono a carico dell'assegnatario le spese dei materiali di consumo relativi alla propria attività.

La tariffa è determinata annualmente dalla Giunta Comunale, qualora la Giunta comunale non determinasse nuove tariffe si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente.

L'amministrazione comunale informa con congruo preavviso i medici assegnatari delle eventuali variazioni deliberate per i rimborsi spese e le tariffe d'uso.

Art. 10 - Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati pervenuti avverrà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 11 del medesimo D. Lgs. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti di concorrenti e della loro riservatezza. Titolare del trattamento è il Comune di Casnigo, nei cui confronti il soggetto interessato potrà far valere i diritti previsti dall'art. 7 del citato D. Lgs.

Art. 11 - Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, ai sensi delle leggi vigenti, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.